



REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE

**RAZIONALIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO
DELL'OFFERTA ASSISTENZIALE
NEL TERRITORIO REGIONALE**

Approvata dal Consiglio regionale
nella seduta del 14 Dicembre 2021

*Si assegna il numero **33**
della serie delle leggi regionali
dell'anno **2021***

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Fusione dell'Azienda Ospedaliera "Pugliese-Ciaccio" di Catanzaro con l'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Mater Domini")

1. Al fine di migliorare l'offerta assistenziale sul territorio regionale, assicurare la razionalizzazione della spesa assistenziale e l'ottimizzazione delle risorse, in conformità alle previsioni del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario regionale e in considerazione dell'intesa intervenuta tra il Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro nella Regione Calabria e l'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro, l'Azienda Ospedaliera "Pugliese-Ciaccio" di Catanzaro è incorporata nell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Mater Domini".

2. L'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Mater Domini" assume la denominazione di Azienda Ospedaliero-Universitaria "Renato Dulbecco", con l'efficacia prevista dall'articolo 3, comma 1, della presente legge.

3. L'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Renato Dulbecco" ha sede in Catanzaro, ha personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale ai sensi della vigente normativa statale e subentra nelle funzioni e nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'Azienda Ospedaliera "Pugliese Ciaccio" con l'efficacia prevista dall'articolo 3, comma 1, della presente legge. Sono organi dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Renato Dulbecco" il direttore generale, il collegio sindacale e l'organo di indirizzo, nominati secondo quanto previsto dal decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419).

Art. 2

(Attuazione della fusione)

1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti i rapporti tra Regione Calabria e Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro in materia di attività integrate di didattica, ricerca e assistenza, mediante protocollo d'intesa ai sensi dell'articolo 1 del d.lgs. 517/1999 sottoscritto dal Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro nella Regione Calabria e dal Rettore dell'Università.

2. Il protocollo d'intesa, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, del d.lgs. 517/1999, stabilisce anche i criteri generali per l'adozione degli atti normativi interni, compreso l'atto aziendale, dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Renato Dulbecco" tenendo conto, in particolare nella fase di avvio delle attività dopo la fusione, non solo delle vocazioni assistenziali di emergenza-urgenza e di alta specializzazione dell'Azienda Ospedaliera "Pugliese-Ciaccio" e di elezione, urgenza, didattica e ricerca dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Mater Domini", ma anche di quella che sarà l'attività integrata dell'azienda dopo la fusione, nonché dei volumi di attività da esse realizzati e delle esigenze di funzionamento delle scuole di specializzazione e dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico, della Scuola di medicina e chirurgia.

3. Le attività prodromiche alla definizione del testo del protocollo d'intesa sono svolte da una commissione tecnica paritetica composta da due delegati del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro nella Regione Calabria e da due delegati del Rettore dell'Università, che partecipano alla commissione a titolo gratuito. I Commissari straordinari dell'Azienda Ospedaliera "Pugliese - Ciaccio" di Catanzaro e dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Mater Domini" trasmettono senza indugio i dati e le notizie richiesti dalla commissione tecnica per lo svolgimento delle funzioni ad essa devolute.

Art. 3

(Efficacia della fusione)

1. La fusione per incorporazione disposta dalla presente legge diviene efficace il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria del protocollo d'intesa di cui all'articolo 2.

2. In conseguenza del mutamento organizzativo derivante dalla fusione, dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria del protocollo d'intesa di cui all'articolo 2, cessano di diritto gli organi dell'Azienda Ospedaliera "Pugliese-Ciaccio" di Catanzaro e dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Mater Domini" di Catanzaro. Decorsi i successivi trenta giorni cessano di diritto i rispettivi direttori sanitari ed amministrativi, con risoluzione dei relativi rapporti di lavoro.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Commissario straordinario dell'Azienda Ospedaliera "Pugliese-Ciaccio" di Catanzaro provvede alla ricognizione del personale, di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e del contenzioso pendente, nonché alla redazione degli inventari dei beni mobili e immobili e svolge ogni altra attività di competenza aziendale necessaria per l'attuazione della presente legge.

Art. 4
(Abrogazioni)

1. Il Capo II (Disposizioni per la costituzione dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Mater Domini - Pugliese Ciaccio") della legge regionale 30 aprile 2020, n. 1 (Interventi di manutenzione normativa sulle leggi regionali 19/2002, 14/2014, 9/2018, 32/1996, 9/1992, 28/2010, 5/2018 e 6/2019), è abrogato.

Art. 5
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. La presente legge non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro,

OCCHIUTO